



Procedura ai sensi degli articoli 152
sexies e seguenti del Regolamento
Emittenti 11971

Indice

INDICE	2
1. PREMESSE	3
2. SOGGETTI RILEVANTI	3
3. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI	4
3.1. STRUMENTI FINANZIARI.....	4
3.2. OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE.....	5
3.3. OPERAZIONI NON RILEVANTI	5
4. SOGGETTO PREPOSTO	5
5. OBBLIGHI DEL SOGGETTO RILEVANTE	5
6. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ	6
7. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	6
8. DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIIMENTO DI OPERAZIONI	7
9. SANZIONI	7
10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI	8
ALLEGATO 1	9
ALLEGATO 2	10

1. Premesse

La presente Procedura è istituita in ottemperanza a quanto previsto negli articoli 152 *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento**"). Tali disposizioni, in vigore dal 1° aprile 2006, sostituiscono, con effetto in pari data, gli articoli 2.6.3, 2.6.4 del Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, recanti disposizioni in materia di "Internal Dealing".

La Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari effettuate, anche per interposta persona, dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato, dai dirigenti che abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate di cui all'articolo 114, comma 1, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (il "**Testo Unico**"), e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, ovvero da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti, e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente documento.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelli inerenti all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

2. Soggetti Rilevanti

Secondo quanto previsto dal Regolamento sono considerati Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
- c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento, pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Ai fini di quanto indicato alle precedenti lettere b) e c), si precisa che per informazioni privilegiate si intendono, ai sensi dell'articolo 181, primo comma, del Testo Unico, le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Ciascun Soggetto Rilevante o il Consiglio di Amministrazione della Società potrà indicare, anche per periodi di tempo limitati, ulteriori Soggetti Rilevanti in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato; di tale individuazione - e dei relativi limiti temporali, se previsti - dovrà essere fornita immediata comunicazione al diretto interessato e al Soggetto Preposto (come di seguito definito).

Sono considerate Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

3. Obblighi di comportamento e informativi dei Soggetti Rilevanti

3.1. Strumenti finanziari

Devono essere comunicate alla Società e alla Consob le operazioni effettuate, anche per interposta persona e a qualsiasi titolo, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, aventi ad oggetto le azioni quotate emesse dalla Società, nonché gli strumenti finanziari collegati.

Si considerano strumenti finanziari collegati alle azioni:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo ad esse collegati;
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo

patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari ad esse collegate di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

3.2. Operazioni effettuate da Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante

Il Soggetto Rilevante è comunque tenuta a comunicare anche le operazioni compiute dalle Persone Strettamente Legate.

Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti e, questi ultimi alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura.

3.3. Operazioni non rilevanti

Ai fini di quanto stabilito all'articolo 3.1, non si tiene conto:

- a) delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga l'importo di Euro 5.000 (cinquemila/00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) delle operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate;
- c) delle operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

L'importo di cui alla lettera a) del presente articolo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

4. Soggetto Preposto

L'Investor Relation Manager e, in assenza, il Legale Rappresentante della Società, sono i soggetti preposti al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti ("Il Preposto").

Il Preposto, di concerto con il Legale Rappresentante della Società, predispone e tiene aggiornato il registro nominativo dei Soggetti Rilevanti ai sensi degli articoli 152 *bis* e seguenti del Regolamento.

5. Obblighi del Soggetto Rilevante

I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) devono comunicare alla Società e a Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

Ai sensi del Regolamento, i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2 lettera d) devono comunicare a Consob e pubblicare le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. La comunicazione al pubblico

sarà effettuata ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento attraverso l'invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa.

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 alla Procedura.

6. Obblighi della Società

La Società e le società da questa controllate, come definite all'articolo 2 lettera c) della presente Procedura, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 152 *octies* comma 8 del Regolamento e 114 comma 7 del Testo Unico, identificano, tra i propri dirigenti, i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico nelle persone :

- ✓ per Exprivia: dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, del Direttore Vendite, Direttore Produzione e CFO.
- ✓ per le società controllate, ai sensi dell'articolo 152 sexies comma 1 lettera c)3 dei membri del Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale
- ✓ per le società controllanti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

e danno informazione ai soggetti identificati dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c), la Società rende note al mercato le operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento.

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 alla Procedura.

7. Obblighi di Comunicazione

Ciascun Soggetto Rilevante comunica alla Società le operazioni effettuate dagli stessi e dalle persone strettamente legate mediante invio di comunicazione al Soggetto Preposto nei seguenti modi alternativi:

- ✓ trasmissione della comunicazione a mezzo fax, al numero 02/2610853;
- ✓ inoltro della comunicazione via e-mail, all'attenzione del Soggetto Preposto ed in copia ai legali rappresentanti.

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 alla Procedura.

Il Soggetto Rilevante dovrà preoccuparsi di ricevere dal Soggetto Preposto prova scritta dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

Il Soggetto Preposto, ricevute le comunicazioni da parte delle Persone Rilevanti, ne verifica la correttezza formale, le raggruppa e le inoltra a Borsa Italiana S.p.A. attraverso N.I.S.

Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 della presente Procedura alla Consob, sono effettuate tramite telex al numero 06/8477612 ovvero e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Internet. Le comunicazioni possono essere effettuate anche attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti ovvero della Società al pubblico sono effettuate tramite invio alle agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato, ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob (N.I.S.).

8. Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 3.1 della presente Procedura nei seguenti periodi:

- ✓ i quindici giorni immediatamente precedenti l'annuncio preliminare dei risultati trimestrali, semestrali e annuali della Società o, qualora sia più breve, il periodo compreso tra la chiusura del corrispondente trimestre e il momento dell'annuncio;
- ✓ i quindici giorni immediatamente precedenti l'annuncio da parte della Società di informazioni Price sensitive di cui i Soggetti Rilevanti sono a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, in altri periodi dell'anno, delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3.1 della presente Procedura.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva, inoltre la facoltà, in circostanze eccezionali, di autorizzare operazioni sugli strumenti finanziari in periodi in cui ciò sarebbe vietato a norma del presente articolo.

9. Sanzioni

In caso di inosservanza ad obblighi, divieti e limitazioni previsti nella presente Procedura, i Soggetti Rilevanti saranno responsabili ai sensi delle normative in vigore.

In particolare ai Soggetti Rilevanti dipendenti della Società o di sue controllate potranno essere altresì applicabili eventuali sanzioni disciplinari previste nella vigente normativa, salva comunque la responsabilità delle stesse ad altro titolo.

In ogni caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti amministratori o sindaci della Società alle disposizioni della presente Procedura, la Società darà comunicazione al mercato che la propria mancata o intempestiva comunicazione è attribuibile al ritardo o all'omissione

nella comunicazione da parte del Soggetto Rilevante e potrà agire per il rimborso delle spese e dei danni eventualmente subiti o richiesti alla stessa per tale causa da qualunque terza parte.

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 (cinquemila/00) a Euro 500.000 (cinquecentomila/00) nei confronti dei responsabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, del Testo Unico, come modificato dalla Legge 262/2005.

10. Modifiche e integrazioni

Per garantire l'aggiornamento e l'adeguamento alle normative vigenti ed alla prassi applicativa, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare alla presente Procedura eventuali variazioni e integrazioni e procedere in particolare a successive modifiche nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti.

I Soggetti Rilevanti prendono visione della Procedura e danno atto della piena conoscenza ed accettazione dello stesso, anche ai fini della Legge 196/2003, attraverso la sottoscrizione di un modulo.

La Procedura, il modulo per le comunicazioni e le comunicazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti vengono messi a disposizione del pubblico attraverso il sito internet della Società.

La Procedura è entrata in vigore in data 1° aprile 2006 ed è stata aggiornata in data 11 gennaio 2008.

Allegato 1

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DOCUMENTO PREDISPOSTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 152 *SEXIES* E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti (secondo la definizione di cui all'allegata Procedura) e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies*, e seguenti del Regolamento Emittenti, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

Inoltre, in qualità di Soggetto Rilevante, renderò noto alle Persone a me Strettamente Legate (secondo la definizione di cui all'allegata Procedura) la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni del documento predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti.

Allegato 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152 *OCTIES*, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME					NOME			SESSO *		
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *						
SEDE LEGALE *										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO										
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *			

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME					NOME			SESSO*	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*			DATA COSTITUZIONE DI		(gg/mm/aaaa) *		
SEDE LEGALE *									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTR V (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

X= scambio

3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)